

adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;
- considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c .2 lett. a e b, della legge n. 3/2012, alla luce di quanto accertato dal gestore della Crisi;
- -considerato che nella specie alla procedura di liquidazione del patrimonio è possibile accedere, stante la presenza di beni mobili e immobili, con il ricavato della liquidazione degli stessi beni, che il soggetto sovraindebitato mette a disposizione del ceto creditorio;
- ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
- considerato che appare opportuno nominare quale liquidatore lo stesso gestore della crisi;
- considerato che anche i beni mobili, indicati nella relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi (v. punto n. 5, pag. 16), debbano essere inclusi nella liquidazione, dovendo il debitore ex art 14 ter 1. 3/2012 chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, salva la possibilità del liquidatore di non liquidarne alcuno, ove ciò non sia conveniente per la massa dei creditori,



tenuto conto del valore e delle spese necessarie per la vendita dei beni, circostanze che il liquidatore valuterà nella redazione del programma di liquidazione ex art 14 novies l. 3/2012;

- tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat;
- considerato che la ricorrente nell'attualità non ha reperito alcuna occupazione e che il nucleo familiare, costituito dalla stessa, dal coniuge e dalla loro figlia studentessa universitaria, potrebbe contare in teoria sul proprio sostentamento, in virtù delle retribuzioni di lavoratore dipendente del coniuge dell'istante, ma che tuttavia lo stesso di fatto non sussiste, essendo ogni stipendio *"...impegnato per il 50% per la restituzione dei debiti contratti dall'attività dell'Istante, con cessioni e deleghe di pagamento e per il restante 50% per la corresponsione delle rate del mutuo casa"* (cfr. punto 7) della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi), tanto che l'istante deve ricorrere all'aiuto economico di parenti;
- ritenuto, pertanto, che non sussistendo nell'attualità retribuzioni percepite dalla ricorrente, non vi sono somme da escludere dalla liquidazione;

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] via [REDACTED], (cod. fisc. [REDACTED]);

a) nomina liquidatore la dott. Laura Monterotti;

b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione, così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;



- c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Fermo, nella apposita sezione, nonché, comprendendo il patrimonio beni immobili, la trascrizione dello stesso decreto a cura del liquidatore;
- d) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che la debitrice acquisirà nei prossimi quattro anni;
- e) nell'attualità, non dispone la fissazione dei limiti di cui all'art 14-ter, comma 6, ferma l'esclusione dalla liquidazione delle cose di cui allo stesso art. 14-ter comma 6, lett. d);
- f) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dalla ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio della ricorrente, escluse quelle di cui all'art 14-ter, comma 6, l. 3/2012, ;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.
- Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
Si comunichi alla ricorrente ed al liquidatore oggi nominato.

Fermo, 5 luglio 2021

Il Giudice
Dott. Sara Marzialetti

